

Ordinanze emergenziali nel quadro costituzionale

BG Mattarella

La pandemia di Covid-19 ha trovato l'ordinamento giuridico privo di una disciplina adeguata a fronteggiare emergenze diffuse e prolungate. È stato quindi necessario intervenire più volte con decreti-legge per disciplinare il potere di ordinanza, attribuito a diverse autorità.

Lo stato di emergenza giustificato dallo scoppio della pandemia ha inciso sul sistema delle fonti, sia dando luogo a “nuove fonti”, sia rimodulando i poteri di ordinanza già previsti dal nostro ordinamento e, di riflesso, incidere sul riparto delle competenze tra enti territoriali. Vi è stato, soprattutto, in una prima fase, un certo effetto di accentramento, con una limitazione dei poteri delle autorità locali rispetto alla disciplina a regime, e sono state introdotte nuove forme di coordinamento.

Non si registrano modifiche o deroghe rilevanti, rispetto ai principi consolidati, in ordine ai presupposti dell'esercizio del potere di ordinanza. Il potere di ordinanza delle diverse autorità, peraltro, è stato regolato in vario modo dai decreti-legge succedutisi. Si registrano, invece, nuovi contenuti, come la classificazione del Paese in zone aventi diversi regimi, giustificati dalla diffusione della pandemia.

Le ordinanze adottate in questo periodo hanno prodotto effetti rilevanti su diritti come il diritto alla salute, la libertà di iniziativa economica, il diritto di culto, la libertà di circolazione, il diritto allo studio. La giurisprudenza amministrativa ha, da un lato, riaffermato i principi consolidati in materia e, dall'altro, applicato le nuove disposizioni e condotto un sindacato, spesso in sede cautelare, delle ordinanze adottate, a volte di contenuto manifestamente sproporzionato. Non è mancato un caso di annullamento straordinario governativo.